



*Avv. Andrea Ciniglia*  
**NOTAIO**

ALLEGATO "D"  
REP. N. 84.865/20.107

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI –**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (o APS)”**  
**COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL**  
**D.LGS. 117/2017**

**TITOLO PRIMO**

**Denominazione – Sede – Scopi – Durata**

**Articolo 1 (Denominazione)**

È costituita l'Associazione provinciale di Bergamo denominata “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione di Promozione Sociale” o per brevità “LILT Bergamo APS” in seguito definita “Associazione”, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo APS-ETS e pertanto la denominazione sarà:

**“ASSOCIAZIONE LILT BERGAMO APS – ETS”.**

**Articolo 2 (Sede)**

1. L'Associazione ha sede in Bergamo.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione e senza che ciò comporti modifica statutaria, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, dandone informativa alla Sede Centrale della LILT.

**Articolo 3 (Durata)**

1. L'Associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma disciplinata dal presente statuto e dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata.

**Articolo 4 (Finalità e oggetto sociale)**

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, sociosanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”; in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, come di seguito specificato:

- la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica (AIG "b" D.lgs 117/2017 art.5.1);

- l'affiancamento di gruppi omogenei in condizione di fragilità legata a patologie oncologiche con gruppi di auto mutuo aiuto (AIG "a" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- la formazione per le giovani generazioni per implementare le competenze sulla salute e il benessere (AIG "g" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e ambientale (AIG "b" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro (AIG "d" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- la formazione e l'aggiornamento del personale sociosanitario e dei volontari (AIG "b" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT (AIG "i" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico (AIG "h" D.lgs 117/2017 art.5.1);
- le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-sociosanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sociosanitaria (AIG "c" D.lgs 117/2017 art.5.1).

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

8. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

10. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **TITOLO SECONDO**

### **Categorie di soci e quota sociale**

#### **Articolo 5 (Categorie associati)**

1. L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto nazionale LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere associate le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro. Il numero degli associati in forma di Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, non può essere comunque superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale LILT.

5. L'Associazione, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

6. L'Associazione è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

7. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

8. L'aspirante associato acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante associato deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente Statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo Provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

### **Articolo 6 (Perdita della qualifica di Associato)**

1. La qualità di socio è personale e si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
- c) previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
  - indegnità;
  - atti contrari all'interesse dell'associazione;

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

## **TITOLO TERZO**

### **Organi dell'Associazione e loro competenze**

#### **Articolo 7 (Organi dell'Associazione)**

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente provinciale;
- l'Organo di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Gli organi sociali hanno durata di cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Articolo 8 (Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Organo di controllo;
- b) delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo;
- c) approva il bilancio sociale, se predisposto, ai sensi del successivo art. 22;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo settore;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- g) delibera su ogni altro argomento eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- h) ratifica l'ammontare della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale e le eventuali delibere relative al regolamento;
- i) ratifica la delibera del CDP di approvazione del regolamento di funzionamento, del regolamento dell'attribuzione delle benemerienze, e del regolamento elettorale.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
  - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e i conseguenti provvedimenti;
2. È facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

## **Articolo 9 (Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno.

2. È convocata dal Presidente tramite invito affisso nei locali dell'Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web, oppure sul notiziario dell'Associazione o su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di controllo oppure da almeno il

5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'Organo di controllo stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

#### **Articolo 10 (Diritto di voto)**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, i soci iscritti da almeno tre (3) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

#### **Articolo 11 (Svolgimento dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vicepresidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento e di voto degli associati.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tenuto in consegna dal Segretario medesimo.

#### **Articolo 12 (Costituzione dell'Assemblea)**

1. In prima convocazione l'Assemblea degli associati è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

3. Nelle assemblee convocate per le modifiche dello statuto occorre la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida con l'intervento di almeno il 40% (quaranta per cento) dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

4. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 13 (Elezione Consiglio Direttivo Provinciale)**

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi provinciali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali.
3. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.
4. È data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5. L'Associazione nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

#### **Articolo 14 (Consiglio Direttivo Provinciale)**

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.  
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Associazione per almeno due mandati.  
Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali e/o intercomunali. Possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, esperti o volontari con funzioni specifiche di volta in volta definite.

5. Le delegazioni comunali o intercomunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del Consiglio Direttivo Provinciale.

#### **Articolo 15 (Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale)**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Può avvalersi, al bisogno, di mezzi di telecomunicazione o video comunicazione.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vicepresidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente e del Vicepresidente.

#### **Articolo 16 (Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale)**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale o assenza della convocazione, purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 17 (Cessazione del Consiglio Direttivo Provinciale)**

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

#### **Articolo 18 (Poteri del Consiglio Direttivo Provinciale e del Presidente)**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a) attua le finalità istituzionali tenendo conto degli atti d'indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, e nel rispetto della disciplina del Codice del Terzo settore e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione degli associati;
- b) assume iniziative nell'ambito della propria competenza territoriale come previsto dall'art. 4 del presente Statuto e tenendo conto delle indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) predispone e approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, da accompagnarsi con il parere dell'Organo di controllo e l'eventuale bilancio sociale;
- d) adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e) elegge il Presidente e il Vicepresidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f) su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

nomina i responsabili delle delegazioni comunali e/o intercomunali, su proposta dei soci del territorio di competenza. Non possono, comunque, essere attribuiti incarichi di responsabilità a soci volontari con età superiore a anni 80.

- g) richiede, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del Consiglio Direttivo Provinciale, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente.

Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal Consiglio Direttivo Provinciale.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

4. Il Presidente invia alla Sede Centrale della LILT, entro il 28 febbraio, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale unitamente al parere dell'Organo di controllo e, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività per la valutazione e la presa d'atto rispetto alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alla coerenza con i programmi nazionali e con i fini istituzionali della LILT. Il Presidente comunica alla Sede Centrale della LILT le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo settore.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico Nazionale secondo le modalità ivi previste.

5. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a Euro 3.000 (tremila/00 euro).

### **Articolo 19 (Organo di controllo)**

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo anche monocratico, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

L'Organo viene scelto dal Consiglio Direttivo Provinciale, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Provinciale.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

### **Articolo 20 (Coordinamento Regionale)**

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al Consiglio Direttivo Nazionale richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

## **TITOLO QUARTO**

### **Patrimonio – Gestione finanziaria**

#### **Articolo 21 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- dal patrimonio vincolato a garanzia dei creditori;
- dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da donazioni e lasciti testamentari.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017 ;
- corrispettivi dagli associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ricavi e proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

2.L'Associazione provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dagli associati;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

### **Articolo 22 (Attività diverse)**

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

### **Articolo 23 (Raccolta fondi)**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.]
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.]

### **Articolo 24 (Esercizio Finanziario)**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio d'esercizio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione di missione o il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 che devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo Provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione e in calce al rendiconto.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo con il programma di attività che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno. Sia il bilancio d'esercizio che il bilancio di previsione dovranno essere trasmessi all'Organo di controllo per il parere ai sensi dell'art. 30 Codice Terzo settore.

3. L'Associazione è tenuta, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 Codice Terzo settore, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale entro il 30 giugno. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Articolo 25 (Autonomia patrimoniale)**

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

2. L'Associazione versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Atteso che il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

## **TITOLO QUINTO**

### **Decadenza degli organi**

#### **Articolo 26 (Scioglimento dell'Associazione)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto - in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altra Associazione LILT che sia ente del Terzo settore ovvero, in

manca, ad altro ente del Terzo settore. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere reso dall'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo settore, sono nulli.

## **TITOLO SESTO**

### **Norme sulla trasparenza, transitorie e finali**

#### **Articolo 27 (Trasparenza)**

1. Tutte le attività dell'Associazione devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione tiene aggiornato, presso la sede amministrativa, l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione, pubblica il bilancio sociale, se predisposto, sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.
4. L'Associazione, inoltre, rende noti nelle forme di legge gli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a dirigenti dell'Associazione.

#### **Articolo 28 (Libri sociali)**

1. L'Associazione tiene i seguenti libri:
  - a) il libro dei Soci;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
  - e) il registro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale.I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Provinciale. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione.
3. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità dell'associato, la legittimazione dell'associato richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.
4. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.
5. In presenza di eventuale diniego all'accesso, l'associato rivolge richiesta al Consiglio Direttivo Provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.
6. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, l'associato ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea e, per conoscenza, alla Sede Centrale.
7. L'Associato che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

### **Articolo 29 (Rinvii)**

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge

vigenti in materia di Enti del Terzo settore, ed in particolare di Associazioni di Promozione Sociale,

ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.ti: LUCA DE PONTI

ANDREA CINIGLIA Notaio - Impronta del sigillo